

# **STATUTO**

dell'Associazione Nazionale tra le Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra, per la causa della libertà, nell'adempimento del dovere e per la difesa delle Istituzioni democratiche e per la pace.

Ente Morale di diritto privato, senza fini di lucro, ai sensi del disposto di cui al DPR del 31 marzo 1979; posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n. 2126/1991.

Aggiornato con le modifiche deliberate dal Congresso Straordinario - Roma 29 e 1 marzo 2012.





# STATUTO

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I DELLA SEDE E DEGLI SCOPI

#### Art. 1

L'Associazione Nazionale tra le Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra, per la causa della libertà, nell'adempimento del dovere, per la difesa delle Istituzioni democratiche e per la pace, è Ente Morale di diritto privato, senza fini di lucro, ai sensi del disposto di cui al DPR del 31 marzo 1979; posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma (al n. 2126/1991) ed ha sede in Roma.

Nel nome dei predetti Caduti, del cui sacrificio – patrimonio ideale della Nazione tramandato prioritariamente ai propri eredi – assume simbolicamente la più significativa espressione. L'Associazione accoglie, sia gli aventi causa componenti ciascun nucleo familiare dei soggetti specificati al successivo articolo 2, sia le altre persone fisiche di cui all'art.6, tutti volontariamente uniti per sviluppare, particolarmente, le attività di solidale partecipazione finalizzate alla promozione sociale ed al sostegno dei valori civili e morali distintamente elencati all'articolo 3.

#### Art. 2

Sono considerati:

- Caduti o Dispersi in guerra i militari, i partigiani ed i militarizzati morti, o dichiarati irreperibili in azione di guerra, ovvero deceduti a seguito di ferite, lesioni o infermità, riportate per causa del servizio di guerra;
- Caduti nell'adempimento del dovere, i militari che – in servizio nelle Forze Armate – all'atto del decesso, fruivano, o avevano diritto al percepimento di trattamenti risarcitori erogati dallo Stato;
- Caduti in difesa delle Istituzioni democratiche e per la causa della pace, i militari e i militarizzati deceduti nell'espletamento delle loro funzioni operative, in opposizione ad ogni forma di terrorismo e nello svolgimento di missioni in nome e per conto delle Organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce.

Sono altresì considerati con doverosa, grata attenzione i militari, invalidi di guerra, deceduti per cause diverse da quelle per le quali fruivano, in vita, di trattamenti pensionistici ascritti dalla seconda all'ottava categoria di cui alla Tabella C annessa al vigente Testo Unico "delle norme in materia di pensioni di guerra".

**Associazione Nazionale**  
**Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra**  
**STATUTO SOCIALE**



**Art. 4**

L'Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi partito o forza politica.

La sua bandiera è quella nazionale con nastro azzurro sul quale è apposta la denominazione del Sodalizio.

Lo stemma associativo è riportato sul distintivo del quali i soci hanno diritto di fregiarsi.

Il Comitato Centrale ha in consegna il Medagliere Nazionale sul quale sono simbolicamente apposte tutte le medaglie d'oro concesse alla memoria dei Caduti di tutte le guerre.

Sono forniti di bandiera i Comitati Provinciali, le Sezioni, i Fiduciari e i Gruppi Aziendali.

I Comitati Provinciali ed i Comitati Regionali possono fregiarsi anche di Labaro, le cui caratteristiche sono indicate dal Comitato Centrale.

**Art. 5**

L'Associazione promuove forme di fraterna collaborazione con le altre Associazioni combattentistiche, nel quadro della conseguibile intesa unitaria, per la difesa dei comuni valori ideali e patriottici, a sostegno delle istituzioni democratiche e della pace.

**Capo II**  
**DEI SOCI**


**Art. 6**

Sono distintamente ammessi, in qualità di soci:

- a) i seguenti congiunti dei soggetti specificati all'art.2:
  - I genitori; le vedove; i figli (ancorchè non iscritti nell'apposito Albo degli "orfani di guerra" tenuto a cura delle Prefetture territorialmente competenti); i collaterali; nonché i nipoti e pronipoti;
- b) le persone che, con importanti contributi di azione, di propaganda e con notevole impiego di mezzi e di energie, hanno reso segnalati servizi al Sodalizio distinguendosi per meriti di rilevante portata, relativamente ai quali sono stati nominati "soci benemeriti".  
Tale titolo, per riconosciuti speciali requisiti, può essere attribuito anche a Città o altri Enti, pubblici e privati.  
I soci benemeriti sono nominati dal Comitato Centrale ed iscritti in apposito Albo conservato presso la Sede nazionale associativa;
- c) coloro che, condividendo gli ideali, gli scopi e l'attività del Sodalizio, intendono operare con impegnativa concretezza per il conseguimento delle finalità dello stesso, in qualità di "amici dell'Associazione".

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e pari dignità.

**Associazione Nazionale**  
Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra  
**STATUTO SOCIALE**



**Art. 13**

La qualità di socio effettivo si perde per radiazione, cancellazione, dimissione, dimissione ed espulsione.

La qualifica di socio benemerito può essere revocata dal Comitato Centrale per indegnità.

**Art. 14**

Sono sospesi i soci i quali per un periodo di un anno non abbiano versato la quota associativa.

Prima di procedere alla sospensione il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza diffiderà il Socio a mezzo di lettera raccomandata dandogli almeno venti giorni di tempo per mettersi in regola.

Il socio sospeso per morosità può essere riammesso purchè presenti nuova domanda di ammissione e paghi le quote arretrate.

Sono radiati i soci che malgrado diffida scritta continuino, oltre il termine all'uopo prefissato, ad appartenere alle Associazioni di cui all' art.11, secondo comma, dello Statuto.

**Art. 15**

Sono cancellati i soci effettivi che con provvedimento inappellabile vengano a perdere i requisiti di cui all'art.6 dello Statuto.

**Art. 16**

Le dimissioni vengono presentare al Consiglio Direttivo della Sezione ed hanno effetto dal giorno successivo a quello della deliberazione di accettazione da adottarsi non oltre i trenta giorni dalla data delle dimissioni stesse.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata solo nel caso in cui il socio debba essere ad altro titolo escluso dall'Associazione.

Il socio dimissionario non potrà essere riammesso se non a seguito di nuova domanda e relativa deliberazione del Consiglio Direttivo.

**Art. 17**

Al socio responsabile di violazione dei doveri di cui all'art.11 o di atti di indisciplina associativa possono applicarsi, a seconda della gravità del caso, le seguenti misure disciplinari:

- a) la riprovazione;
- b) la interdizione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni;
- c) la espulsione.

L' espulsione può essere deliberata solo nei casi di atti, fatti o comportamenti che ledano gravemente la personalità morale del socio ovvero gli interessi morali e materiali dell'Associazione.

L'espulsione da socio comporta la revoca dei titoli di benemerenzza associativa.

**Associazione Nazionale**  
Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra  
**STATUTO SOCIALE**



- a) con le quote associative – versate anche per delega – nella misura fissata dal Comitato Centrale e con i contributi volontari dei soci;
- b) con i contributi eventuali dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici e privati;
- c) con eventuali elargizioni, lasciti e donazioni;
- d) con le rendite del patrimonio associativo;
- e) con i proventi di eventuali iniziative assunte dall'Associazione.

In relazione agli eventuali contributi dello Stato di cui al punto b) del precedente comma, l'Associazione, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, trasmetterà annualmente, una copia del rendiconto nonché una relazione sull'attività svolta al Ministero della Difesa.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà integralmente reinvestito per il perseguimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

È obbligatoria la formazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo

**ART. 24**

Sono affidati in autonoma gestione ai Comitati Provinciali; nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità:

- a) le rendite e l'uso degli immobili di proprietà dell'Associazione ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali, ad eccezione di quelli gestiti indirettamente dal Comitato Centrale, nonché dei relativi mobili;
- b) le quote associative, anche per delega, nonché i contributi volontari, comunque versati dai rispettivi soci;
- c) le oblazioni e le donazioni accettate dai singoli Organi periferici associativi;
- d) i proventi di eventuali iniziative assunte dai Comitati Provinciali;
- e) i contributi ordinari e straordinari concessi ai singoli Comitati Provinciali dagli Organi Centrali e Regionali dell'Associazione e da altri Enti.


**TITOLO II**  
DALLA RIPARTIZIONE ORGANIZZATIVA TERRITORIALE,  
DEGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE  
E DELLE CARICHE SOCIALI

**Capo I**  
DELLA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

**Art. 25**

L'Associazione è territorialmente organizzata in Sezioni Comunali di cui fanno parte i soci effettivi, secondo le rispettive residenze.

**Associazione Nazionale**  
Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra  
**STATUTO SOCIALE**



**Art. 29**

La riunione ordinaria del Congresso deve in ogni caso essere indetta, almeno sessanta giorni prima della scadenza del quadriennio, dal Comitato Centrale il quale stabilisce la sede in cui il Concesso deve svolgersi e fissa l'ordine del giorno.

Il congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale con apposito avviso da comunicare, almeno trenta giorni prima, ai componenti, per mezzo lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno dell'ora di riunione e degli argomenti da trattare.

Il congresso inoltre, deve essere convocato immediatamente per la nomina dei componenti del Comitato Centrale, quando per dimissioni o per altre cause il numero dei componenti di tale Organo Centrale si sia ridotto alla metà dopo aver esaurita la surrogazione con i Supplenti.

**Art. 30**

Il Presidente Nazionale all'atto della convocazione del Congresso invita i componenti dello stesso a far designare dalle rispettive assemblee i Delegati Supplenti che possano sostituirli in caso di loro impedimento.

I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali e le Federazioni all'estero non possono inviare più di un delegato qualunque sia il numero dei soci da rappresentare.

Ogni Presidente Provinciale e i Presidenti delle Federazioni all'estero hanno un voto fino a cinquecento soci tesserati e un ulteriore voto per frazioni di cinquecento superiori a duecentocinquanta.

I Presidenti Regionali dispongono di un solo voto.

I delegati devono esprimere il voto personalmente.

I Comitati Provinciali e le Federazioni all'estero trasmettono al Presidente dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data in cui è convocato il Congresso, copia autentica dell'elenco dei soci regolarmente iscritti alla data di convocazione dell'assemblea ed in regola con il pagamento della quota associativa nonché copia del verbale di nomina dei delegati supplenti.

**Art. 31**

Intervengono al Congresso e partecipano alle relative riunioni, senza diritto a voto, i componenti gli Organi Centrali la cui carica sia statutariamente incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Possono essere invitati a partecipare al Congresso, in qualità di osservatori, rappresentanti di Enti ed Uffici che svolgono attività attinenti ai problemi dei congiunti dei Caduti e Dispersi in guerra, nonché di Associazioni combattentistiche.

Per l'adunanza del Congresso è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

**Associazione Nazionale**  
**Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra**  
**STATUTO SOCIALE**



**Capo IV**  
**DEL COMITATO CENTRALE**

**Art. 36**

Il Comitato Centrale si compone di quindici componenti effettivi e di 5 componenti supplenti, eletti dal Congresso tra i soci in modo che tutte le varie categorie di soci vi siano possibilmente rappresentate.

I componenti supplenti del Comitato Centrale possono essere chiamati ad assistere alle sedute, senza diritto di voto.

I membri del Comitato Centrale, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, possono intervenire a tutte le riunioni ed assemblee degli Organi Regionali, Provinciali e Comunali.

La carica di componente il Comitato Centrale non è compatibile con la carica di Presidente Regionale.

Possono assistere alle Sedute di Comitato Centrale, previa autorizzazione del Presidente Nazionale e senza diritto di voto, dirigenti associativi, (vedi anche art. 67, 3 comma e art. 40 3° comma) responsabili informazione od esperti per l'esposizione di questioni specifiche d'interesse del Sodalizio. Questi partecipano alla seduta per il tempo necessario alla relativa incombenza.

**Art. 37**

Sono di esclusiva competenza del Comitato Centrale:

- a) l'elezione del Presidente Nazionale, dei due Vice Presidenti e dei membri della Giunta Esecutiva Centrale;
- b) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione secondo il regolamento amministrativo contabile; la determinazione delle variazioni di bilancio e gli storni da una categoria all'altra di esso; la fissazione della misura del contributo da assegnare annualmente agli Organi periferici e alle Case di Soggiorno ad integrazione dei rispettivi bilanci;
- c) la compilazione e modificazione dei regolamenti di amministrazione e di contabilità dell'Ente e quello del personale dell'Associazione;
- d) la formulazione delle proposte di modificazione allo Statuto da sottoporre al Congresso Nazionale;
- e) la nomina e il licenziamento del Segretario Generale, del personale del Comitato Centrale e la ratifica della nomina e del licenziamento del personale periferico;
- f) l'adozione di provvedimenti concernenti ogni affare che comporti l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili o che attenga a trasformazioni di patrimonio, nonché l'attuazione degli scopi sociali;
- g) il giudizio su ricorsi degli Organi periferici avversi alle deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale e il giudizio sui ricorsi proposti dai soci contro i provvedimenti disciplinari, emessi in seconda istanza, dai Comitati Provinciali;

**Associazione Nazionale**  
Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra  
**STATUTO SOCIALE**



E' obbligatoria la votazione a scheda segreta quando si tratta di questioni relative a persone, ovvero quando la maggioranza ne faccia richiesta.

**Art. 40**

Le funzioni di Segretario del Comitato Centrale, che sono assunte dal componente più giovane d'età, possono essere attribuite, di volta in volta, ad un funzionario della Sede Centrale.

I verbali di ciascuna seduta, redatti dal Segretario e da questo firmati unitamente al Presidente, sono approvati nella successiva riunione.

Alle adunanze del Comitato Centrale partecipa, con voto consultivo, il Segretario Generale.

Ove necessario possono essere chiamati ad intervenire anche i funzionari preposti ai servizi centrali del Sodalizio.

**Art. 41**

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Comitato Centrale su proposta del Presidente Nazionale ed è scelto, in relazione al possesso di specifici requisiti di professionalità, esperienza e competenza, tra le categorie di cui al precedente art.6.

Egli in particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Centrale e della Giunta Esecutiva e sovrintende al funzionamento dei servizi ed uffici del Sodalizio;
- esprime parere in ordine all'assunzione, nomina e revoca dei dipendenti dell'Associazione e, in caso d'urgenza, adotta nei confronti del personale i provvedimenti necessari, riferendone al Presidente;
- firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti all'attività gestionale del Sodalizio;
- cura la raccolta dei dati occorrenti alla formulazione dei piani programmatici annuali e pluriennali e predisporre gli atti relativi sia alla promozione di iniziative legislative sia all'attuazione della politica istituzionale del Sodalizio.

Il trattamento economico del Segretario Generale è fissato dal Comitato Centrale ai sensi dell'Art. 37 lett. q) del presente Statuto.

**Art. 42**

Il Comitato Centrale resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, ed anche per quelli indifferibili e urgenti di straordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Comitato.

L'accettazione delle dimissioni dei singoli membri del Comitato Centrale è di competenza del Comitato stesso.

Il membro del Comitato Centrale che senza giustificato motivo non intervenga a due sedute consecutive verrà considerato dimissionario dal Comitato Centrale. Viene considerato dimissionario il membro del Comitato Centrale anche se per giustificati motivi non intervenga a quattro sedute consecutive dello stesso Organo associativo.



**Associazione Nazionale**  
**Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra**  
**STATUTO SOCIALE**



- c) esamina ed esprime parere sui ricorsi per i quali è richiesto il giudizio definitivo del Comitato Centrale;
- d) adotta direttamente, nei casi di particolare gravità, le necessarie misure disciplinari a carico dei soci e degli iscritti che rivestono cariche sociali;
- e) predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Comitato Centrale;
- f) delibera o esprime parere, per le determinazioni del Comitato Centrale, su quanto il Presidente dell'Associazione ritiene di sottoporre al suo esame, ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto;
- g) delibera la costituzione di gruppi aziendali a carattere nazionale.

**Art. 47**

Gli organi periferici sono tenuti a seguire le direttive e ad eseguire le deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale, salvo le facoltà, quando non si tratti di provvedimenti definitivi, di ricorrere al Comitato Centrale.

I ricorsi non hanno efficacia sospensiva e debbono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

**Art. 48**

La Giunta Esecutiva Centrale dichiara nulli, in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni degli Organi periferici contrari alla legge, allo Statuto, ai regolamenti dell'Associazione o alle direttive del Congresso.

Avverso le deliberazioni di annullamento è ammesso ricorso al Comitato Centrale nei termini e con gli effetti di cui all' articolo precedente.

In pendenza dell'istruttoria per annullamento degli atti e delle deliberazioni di cui al primo comma, la Giunta Esecutiva Centrale può, ove concorrano gravi motivi, ordinare che se ne sospenda l'esecuzione.

**Art. 49**

La Giunta Esecutiva Centrale è convocata dal Presidente dell'Associazione, di regola, una volta al mese.

Gli avvisi di convocazione sono fatti per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, per telegramma, almeno due giorni prima.

Per la validità delle riunioni è necessario l'intervento di almeno tre dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che non si tratti di questioni relative a persone.

Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

**Associazione Nazionale**  
Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra  
**STATUTO SOCIALE**



- e) dispone ispezioni e inchieste per accertare il regolare funzionamento dell'intera organizzazione territoriale associativa e della struttura operativa della Sede Centrale;
- f) può intervenire o farsi rappresentare dai suoi Delegati nelle adunanze degli Organi periferici associativi, senza voto deliberativo;
- g) può chiedere gli atti deliberativi degli Organi periferici associativi;
- h) può rilasciare procure per la stipulazione di atti che interessano l'Associazione;
- i) rappresenta personalmente, o a mezzo di suo Delegato, l'Associazione presso gli Organismi Nazionali con i quali l'Associazione stessa sia chiamata a collaborare;
- l) la carica di Presidente Nazionale non è compatibile con altra carica associativa.

**Art. 54**

Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'Associazione occorre la preventiva autorizzazione della Giunta Esecutiva Centrale, a meno che non si tratti di procedimenti cautelativi o possessori. In questi ultimi casi, e per giudizi intentati contro l'Associazione, il Presidente è tenuto ad informare tempestivamente il Comitato Centrale per i provvedimenti di competenza fatta salva la podestà, di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, della preminente azione di tutela degli interessi dell'Ente, in via d'urgenza.

Capo VIII  
**DEI VICE PRESIDENTI NAZIONALI**

**Art. 55**

I due Vice Presidenti Nazionali, nominati dal Comitato Centrale nella sua prima riunione, sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente secondo la designazione di questi e lo coadiuvano nella trattazione degli affari ad essi delegati.

In mancanza di designazione, il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice Presidente Nazionale più anziano.

La carica di Vice Presidente Nazionale non è compatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Capo IX  
**DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI**

**Art. 56**

Il Collegio Centrale dei Sindaci è composto da:  
tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Congresso Nazionale anche tra i non soci.

Un componente effettivo è designato dal Ministero di Vigilanza ed è compreso nelle Liste che saranno sottoposte, in Sede Congressuale, per la nomina elettiva.

I membri supplenti – secondo l'ordine di elezione – sostituiscono i membri effettivi, che vengano a cessare dalla carica nel corso del quadriennio.



**TITOLO III  
DEL COMITATO  
E DEI PRESIDENTI REGIONALI**

**Art.62**

In ogni regione è costituito un Comitato Regionale di cui fanno parte i Presidenti dei Comitati Provinciali della Regione o loro Delegati.

Il Comitato Regionale è presieduto dal Presidente Regionale.

Nel caso in cui i Comitati Provinciali siano inferiori a tre il Comitato Regionale è costituito di tre membri, di cui uno eletto dall'Assemblea Regionale composta dai Comitati Provinciali riuniti, più due Presidenti Provinciali.

**Art. 63**

Il Comitato Regionale ha sede nella città capoluogo della Regione salva diversa determinazione da approvarsi dal Comitato Centrale.

Esso, di regola, usufruisce dei locali, dei servizi e del personale del Comitato Provinciale della città in cui ha sede.

**Art. 64**

Il Comitato Regionale ha il compito di coordinare, in relazione ai bisogni regionali, l'azione dei vari Comitati Provinciali, di segnalare agli Organi Centrali i mezzi più idonei per sopperire a tali necessità, di proporre allo studio problemi e provvedimenti di carattere generale, di esprimere pareri nelle questioni prospettategli dagli Organi Centrali e di assolvere ogni altra attribuzione ad esso demandata

**Art. 65**

Il Comitato Regionale è convocato dal Presidente Regionale quando ne ravvisino l'opportunità lo stesso Presidente Regionale o gli Organi Centrali dell'Associazione, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

In ogni caso il Comitato Regionale deve essere convocato almeno ogni anno.

Per la validità delle riunioni occorre l'intervento di almeno la metà dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti, la riunione è comunque valida.

Sono approvate le determinazioni che riportino la maggioranza dei voti dei presenti, calcolati secondo il precedente comma.

Si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 39.

Le funzioni di Segretario sono assunte da un componente il Comitato Regionale stesso o dal personale di cui all'art. 63.

Copia del verbale di ciascuna seduta è trasmessa, a cura del Presidente Regionale, al Presidente Nazionale e a tutti i Comitati Provinciali della Regione.



Se necessario per regolamentare la gestione, potrà essere emesso dal Comitato Centrale apposito Regolamento

**Art. 71**

Con deliberazione, presa dalla maggioranza dei Presidenti dei Comitati Provinciali della Regione, il Comitato Regionale può, in ogni tempo, sostituire il Presidente Regionale.

Tale deliberazione deve essere sottoposta alla ratifica del Comitato Centrale.

**Art. 72**

Il Presidente Regionale che cessa comunque dalla carica è sostituito, fino alla successiva nomina in sede di Congresso Nazionale, previa designazione del Comitato Regionale.

**Art. 73**

A carico dei membri del Comitato Regionale che non intervengono, senza giustificato motivo, alle riunioni regolarmente indette, la Giunta Esecutiva Centrale può, su richiesta del Presidente Regionale, adottare sanzioni disciplinari.

**Art. 74**

Il Comitato regionale può nominare, nella prima seduta dopo l'effettuazione del Congresso Nazionale, una Giunta Esecutiva Regionale per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Centrali e del Comitato Regionale.

Essa è composta di tre membri.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente Regionale le funzioni ad esso spettanti sono esercitate da un membro della Giunta Esecutiva Regionale designato dalla stessa.

La giunta Esecutiva Regionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

**Art. 75**

La Giunta Esecutiva Regionale coordina l'attività del Comitato Regionale e coadiuva il Presidente Regionale nello svolgimento dei compiti ad esso demandati dagli Organi Centrali e dallo Statuto.

Predisporre il rendiconto della propria gestione, da sottoporre all'esame del Comitato Regionale e all'approvazione degli Organi Centrali secondo il regolamento amministrativo contabile.

**Art. 76**

E' istituito il Comitato Nazionale Consultivo dei Presidenti Regionali, che deve essere convocato dal Presidente Nazionale, che lo presiede, almeno tre volte all'anno e quante volte si rendesse necessario per l'attività operativa del Sodalizio.



**Art. 81**

Il Comitato Provinciale dirige e amministra l'attività degli Organi associativi, cui sovrintende territorialmente, secondo le direttive degli Organi Centrali; esso è sottoposto ai controlli di cui al regolamento di contabilità.

Delibera i bilanci preventivi e consuntivi, vigila a che nella propria circoscrizione siano applicate le disposizioni legislative a favore dei congiunti dei Caduti e dei Dispersi in guerra, sorveglia sulla osservanza, da parte delle Sezioni, dei Fiduciariati e dei soci, dei doveri derivanti dal presente Statuto e della disciplina associativa, adottando, ove nel caso, i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

**Art. 82**

La Giunta Esecutiva Provinciale cura la esecuzione delle deliberazioni e direttive del Comitato Provinciale e dei provvedimenti di amministrazione ordinaria; prepara i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre al Comitato Provinciale, proponendo le erogazioni dal Fondo spese impreviste e gli storni eventuali da un articolo all'altro dello stesso Capitolo del bilancio dell'esercizio in corso.

La Giunta può essere chiamata a deliberare su singole o determinate categorie di affari, entro i limiti stabiliti dalla delega stessa dandone comunicazione al Comitato provinciale nella sua prima riunione.

La Giunta è convocata dal Presidente.

Per la validità delle adunanze della Giunta è richiesta la presenza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

**Art. 83**

Il Comitato Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale tutte le volte che questi lo ritenga necessario, o quando un terzo di membri ne faccia richiesta scritta. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro otto giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione, insieme con l'ordine del giorno dei lavori, sarà trasmesso dal Presidente ai singoli membri, per lettera raccomandata, almeno tre giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione deve essere inviato, in ogni caso anche ai Sindaci Effettivi.

**Art. 84**

Per la validità delle riunioni del Comitato Provinciale occorre l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

**Art. 85**

Il membro del Comitato Provinciale che senza giustificato motivo non intervenga a due riunioni consecutive o a cinque riunioni verrà considerato dimissionario.

**Associazione Nazionale**  
Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra  
**STATUTO SOCIALE**



**Art. 92**

Il titolo del Presidente Provinciale Onorario può essere conferito, previa ratifica di proposta da parte del Comitato Centrale, dal Comitato Provinciale, al socio effettivo che abbia acquisito meriti eccezionali nella tutela e nella rappresentanza degli interessi morali e materiali dei congiunti dei Caduti e dei Dispersi in guerra della provincia.

**Art. 93**

Se per dimissioni od altre cause il Comitato Provinciale viene a ridursi a meno della metà dei suoi componenti effettivi, il Comitato Centrale, sentito il Presidente Regionale, nomina un Commissario Straordinario con l'incarico di convocare, entro sei mesi, il Congresso Provinciale per la rinnovazione totale del Comitato stesso.

Nello stesso modo il Comitato Centrale provvede quando, per qualsiasi circostanza, il Comitato Provinciale venga a trovarsi nella impossibilità di poter assolvere i suoi compiti.

In tali casi il Commissario incaricato gestisce il Comitato secondo le indicazioni e gli obiettivi conferitegli dal Comitato Centrale per la gestione di anomalie periferiche di particolare difficoltà che possano prevedere anche una reggenza fiduciaria.

Con delibera motivata del Comitato Centrale, sentito il Presidente Regionale, la giurisdizione territoriale di un Comitato Provinciale può essere associata ad ogni effetto al Comitato Provinciale limitrofo.

**Art. 94**

Contro ogni deliberazione del Comitato Provinciale i Presidenti delle Sezioni, i Fiduciari e anche i singoli soci che la ritengono lesiva degli interessi dell'Associazione o dei singoli, hanno diritto di ricorrere, entro 15 giorni, alla Giunta Esecutiva Centrale. Il ricorso non ha però effetto sospensivo.

**Art. 95**

Il Comitato Provinciale può, ove lo creda opportuno, farsi coadiuvare da apposite Commissioni composte da soci, prescelti per particolari capacità ed esperienza, presieduta dal Presidente Provinciale o da un altro membro dello stesso Comitato.

Nelle deliberazioni di nomina di tali Commissioni, saranno precisate le modalità di funzionamento, i poteri e le attribuzioni di che trattasi.

**Capo XII**  
**DEL CONGRESSO PROVINCIALE**

**Art. 96**

Il Congresso Provinciale è costituito dai Presidenti delle Sezioni della Provincia.

Ognuno di essi ha diritto a un voto fino a cento soci e a un altro voto ogni cento o frazione superiore a cinquanta.



**Art. 102**

Nel caso di rilevate irregolarità, i Sindaci devono informarne immediatamente il Comitato Provinciale, il Presidente Regionale e la Giunta Esecutiva Centrale.

**Art. 103**

Sulle dimissioni dei singoli membri del Collegio delibera il Collegio stesso.

Il membro effettivo che viene a cessare dalla carica sarà sostituito dal supplente che ha riportato il maggior numero dei voti e, a parità di voti dal più anziano.

I Sindaci dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.

Capo XIV  
**DELLE FEDERAZIONI**  
**E DELLE SEZIONI ALL'ESTERO**

**Art. 104**

I congiunti dei Caduti e dei Dispersi residenti all'estero possono costituire, nei rispettivi centri, una Sezione, qualunque sia il numero degli aderenti. La rispettiva circoscrizione territoriale è fissata, per ciascuna di esse, dal Comitato Centrale.

Le Sezioni all'estero sono autorizzate all'assistenza dei soci.

**Art. 105**

La Federazione è costituita dall'insieme delle Sezioni esistenti nel territorio di uno Stato estero e ha sede nella Capitale del medesimo, purchè vi sia la Sezione, altrimenti in altra località designata dal Comitato Centrale.

**Art. 106**

Sono Organi della Federazione all'Estero:

- a) il Congresso Federale;
- b) il Consiglio Direttivo della Federazione;
- c) il Presidente Federale;
- d) il Collegio Federale dei Sindaci.

**Art. 107**

Le Federazioni all'estero corrispondono ai Comitati Provinciali del territorio nazionale e sono regolate dalle norme che li riguardano.

**Art. 108**

Quando in uno Stato estero non vi sia più di una Sezione, questa dipende direttamente dal Comitato Centrale.



Capo XVI  
**DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 114**

L'Assemblea dei soci è convocata, in via ordinaria, ogni anno entro il primo semestre.

Il Comitato Provinciale, in comprovati casi di forza maggiore, può prorogare detto termine.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente della Sezione mediante avviso personale scritto a tutti i soci, esclusi quelli dei Fiduciariati che, in regolare Assemblea, secondo quanto disposto dall'art.124, si siano già fatti rappresentare dall'Assemblea della Sezione da altri soci mediante delega scritta. In tal caso, l'avviso verrà dato personalmente ai predetti Delegati.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, comunicando contemporaneamente l'ordine del giorno dei lavori e le norme che regolano le elezioni, qualora ricorrano le condizioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di tesseramento, anche se effettuato lo stesso giorno dell'Assemblea, prima dell'inizio dei lavori.

Della convocazione dell'Assemblea dovrà essere dato avviso al Comitato Provinciale.

**Art. 115**

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente un terzo dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può avere luogo ad un'ora di distanza dalla prima, purchè ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.

**Art. 116**

L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione, quando deve procedere all'elezione del Consiglio Direttivo, nomina l'ufficio di presidenza composto da un Presidente, da un segretario e da tre scrutatori.

**Art. 117**

Per la nomina del Consiglio Direttivo si procede a votazione a scrutinio segreto.


Per quanto riguarda la presentazione delle liste e lo svolgimento delle operazioni elettorali si applicano le disposizioni di competenza del Comitato Centrale.

**Art. 118**

Si intendono approvate le deliberazioni che riportano la maggioranza dei voti dei soci partecipanti alla votazione.

Per le nomine alle cariche sociali è dichiarato eletto chi riporta un maggior numero di voti e, a parità di voti, colui che è socio da maggior tempo.





Capo XVII  
**DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE**

**Art. 125**

Il Consiglio Direttivo è composto, per le Sezioni che abbiano meno di cinquecento soci, di tre membri effettivi e di due supplenti e di cinque effettivi e tre supplenti per quelle che abbiano più di cinquecento soci, scelti in modo che siano possibilmente rappresentate le varie categorie di soci.

I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni possono essere rieletti.

I Consiglieri Supplenti subentrano agli effettivi con gli stessi criteri già indicati per i Consiglieri del Comitato Centrale e dei Comitati Provinciali.

**Art. 126**

Il Consiglio direttivo agisce secondo le direttive emanate dal Comitato Provinciale.

**Art. 127**

Il Consiglio Direttivo provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblea dei soci e di quelle del Comitato Provinciale; determina l'attività di tutela e gli interventi a favore dei soci osservando, in ogni caso, le direttive stabilite dal Comitato Provinciale; controlla a che nella circoscrizione delle Sezioni, siano applicate le disposizioni legislative a favore dei Congiunti dei Caduti e dei Dispersi in guerra.

Esso, inoltre, delibera sulle domande di ammissione dei soci, sorveglia sull'osservanza, da parte dei Fiduciari e dei soci, dei doveri derivanti dal presente Statuto e dalla disciplina associativa, adottando, ove nel caso, i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto medesimo.

**Art. 128**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Sezione tutte le volte che questo lo ritenga necessario, o quando un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta. In questo secondo caso, la convocazione deve aver luogo entro otto giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione, insieme con l'ordine del giorno dei lavori, sarà, dal Presidente, trasmesso ai singoli membri, almeno tre giorni prima della data stabilita.

Nei casi di assoluta urgenza, l'avviso può essere recapitato, anche nella stessa giornata della convocazione, purchè almeno sei ore prima dell'inizio della seduta.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno ogni tre mesi.

**Art. 129**

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre l'intervento della maggioranza dei soci componenti.

Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che non si tratti di questioni relative a persone.



**Art. 134**

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, che non siano di mera esecuzione, vanno sottoposte alla ratifica del Comitato Provinciale.

**Art. 135**

La Sezione associativa può essere trasformata in Fiduciariato, o sciolta, quando vengano a mancare le condizioni o le ragioni che ne determinarono la costituzione, con provvedimento del Comitato Provinciale.

**Art. 136**

Le attività delle Sezioni sciolte passano alla Sezione cui è attribuita la circoscrizione territoriale di quella disciolta, ovvero sono ripartite tra Sezioni minori, tra le quali è divisa la circoscrizione della Sezione medesima.

In tal ultimo caso la ripartizione è fatta dal Comitato Provinciale.

**Art. 137**

Nella propria circoscrizione le Sezioni possono nominare dei Fiduciari, sentiti per la designazione, i soci interessati.

I Fiduciari hanno il compito di mantenere il contatto con i soci e di attuare i fini associativi, rendendosi interpreti delle esigenze dei soci stessi, trasmettendo loro le istruzioni e i provvedimenti del Comitato Provinciale o della Sezione da cui dipendono.

**Art. 138**

I Fiduciari hanno il compito organizzativo e di collegamento con i soci. Essi non hanno alcun potere disciplinare e possono solo segnalare al Comitato Provinciale e al Consiglio Direttivo della Sezione i soci che vengano meno ai fini e alla disciplina dell'Associazione.

**Art. 139**

La nomina del Fiduciario può essere revocata qualora il predetto non espliciti il suo mandato o ne superi i limiti o, in qualunque modo, venga meno alla disciplina associativa.

Il Consiglio Direttivo della Sezione potrà proporre la nomina o la revoca del Fiduciario al Comitato Provinciale, che delibera in merito.


**Art. 140**

I soci, facenti capo ai Fiduciari, per l'intervento dell'Assemblea della Sezione possono delegare altri soci, con le limitazioni previste dall'art. 124.

**Art. 141**

Il Comitato Provinciale, per l'attuazione dei fini associativi, può costituire presso gli Uffici pubblici o le Aziende private che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci congiunti di Caduti e Dispersi in guerra, gruppi di categorie, che saranno organizzati secondo le norme del regolamento di esecuzione al presente Statuto.

**Associazione Nazionale**  
Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra  
**STATUTO SOCIALE**



- a) di richiamo al Comitato Provinciale ed al Consiglio Direttivo della Sezione;
- b) di scioglimento del Comitato Provinciale e del Consiglio Direttivo della Sezione:

Il provvedimento di cui alla lettera b) può essere adottato solo nel caso in cui, malgrado l'applicazione della sanzione di cui alla lettera a), persistano gravi motivi che determinarono il richiamo al Comitato Provinciale o alla Sezione.

Le sanzioni di cui sopra sono adottata, sentito il Presidente Regionale, con deliberazione del Comitato Centrale.

**Art. 146**

Con la deliberazione che scioglie il Comitato Provinciale o la Sezione, si procede alla nomina di un Commissario Straordinario. Con la stessa deliberazione , o con altra successiva, saranno determinate le modalità per la ricostruzione del Comitato Provinciale o della Sezione, ovvero per la liquidazione delle rispettive attività e passività ai sensi dell'articolo 136.

Capo XX  
**DELLA RESPONSABILITA' IN SOLIDO  
E DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

**Art. 147**

Tutti i componenti degli Organi Collegiali deliberanti sono responsabili, in solido, dell'esecuzione di provvedimenti afferenti a spese non sostenibili secondo la programmata attività gestionale di cui ai rispettivi bilanci di previsione.

**Art. 148**

Gli atti degli Organi periferici dell'Associazione che possono comunque comportare impegni per le finanze del Sodalizio debbono essere preventivamente autorizzati dal Comitato Centrale.

**Art. 149**

I Regolamenti contenenti le norme per la gestione finanziaria e contabile sono proposti dal Presidente Nazionale e approvati dal Comitato Centrale.


Capo XXI  
**DEI SERVIZI DI CASSA**

**Art. 150**

I servizi di cassa sono affidati dall'Associazione ad un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale.



# **DICHIARAZIONE RICOGNITIVA DI COSTITUZIONE**



**DECRETI**  
**approvazione dello**  
**Statuto Sociale**

Associazione Nazionale  
Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra  
**STATUTO SOCIALE**



506/10

33229

MOD. 24 bis

*Ministro della Difesa*

- VISTO l'articolo 16 del Codice civile;
- VISTO il regio decreto 7 febbraio 1924, n. 230, con il quale l'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra venne creata in Ente morale;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 535 con il quale detto Ente ha assunto la nuova denominazione di "Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 con il quale l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra ha perduto la personalità giuridica di diritto pubblico assumendo quella di diritto privato;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990 concernente trasferimento delle funzioni di vigilanza esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su enti pubblici ed istituzioni, le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza medesima;
- VISTA l'istanza del Presidente nazionale **REG. ALLA CORTE DEI CONTI** ad ottenere l'approvazione del nuovo statuto, deliberato dal Congresso nazionale nelle riunioni del 9 ottobre 1989 e del 24 febbraio 1991; **17 APR. 1992**
- UDITO il parere del Consiglio di Stato;

22 Difesa Reg. Pers. Mil. 81

**DECRETA:**


E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, composto da 154 articoli, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.  
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, il 25 MAR. 1992

IL MINISTRO

*[Handwritten signatures and stamps]*

Associazione Nazionale  
Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra  
**STATUTO SOCIALE**



PER COPIA CONFORME  
MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI



Dec. n. 281/II/2012

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali

Il Direttore Generale

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Vista, in particolare, l'art. 7 della citata legge che ha istituito un Registro nazionale presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge, costituite ed operanti da almeno un anno;

Visto il D.M. 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure di iscrizione e di cancellazione delle medesime associazioni nel Registro nazionale, a norma dell'art. 8, comma 1, della citata legge n. 383/2000;

Visto il provvedimento direttoriale del 3 aprile 2002, recante le istruzioni sulla tenuta del Registro nazionale;

Visto il D.P.R. del 29 luglio 2004, n. 244, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" con il quale la denominazione della Direzione generale del volontariato, dell'associazionismo sociale e delle politiche giovanili è stata modificata in Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;

Vista la legge 17 luglio 2006 n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 "Riconoscimento delle strutture o delle risorse dei Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Solidarietà Sociale", che individua le strutture dirigenziali trasferite al Ministero della Solidarietà Sociale, e registrato presso la Corte dei Conti in data 7 maggio 2007, Reg. n. 4, Foglio n. 386, e pubblicato nella G.U. n. 125 del 31 maggio 2007;

Associazione Nazionale  
Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra  
**STATUTO SOCIALE**



PER COPIA CONFORME  
MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali

Il Direttore Generale

*Esaminata l'allegata documentazione e verificato che l'associazione richiedente possiede i requisiti che, a termini di legge, ne consentono l'iscrizione.*

**DECRETA**

Per quanto in premessa indicato, l'Associazione Nazionale Famiglie caduti e dispersi in guerra, con sede legale in Roma, Lungotevere Castello, 2, codice fiscale 8014539058, è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 179. L'iscrizione si intende riferita alla sola associazione nazionale e non estende alcun tipo di efficacia alle rappresentanze territoriali.

Roma, 25/10/2012

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Danilo Giovanni Festa